REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI INTERNI/ ESTERNI

Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 06/10/2026 (delibera n.66)

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIOVANNI DI TRIESTE

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n° 275 del 8/3/99;
VISTO l'art. 44 del Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018, secondo il quale, nel caso in cui non siano reperibili, tra il personale dell'istituto, specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei limiti di cui all'art. 45, comma 2, lettera h, può avvalersi dell'opera di esperti esterni;
VISTO in particolare l'art. 45 comma 2 lett. h del Decreto Interministeriale n. 129/2018, recepito dal Decreto Assessoriale n. 7753 del 28/12/2018, con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
VISTO l'art. 10 del D. L.vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTO il Decreto L.vo 165/01 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la Circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

DELIBERA L'EMANAZIONE

del seguente Regolamento

Art. 1 — FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 45 del D.I. n. 129/ 2018, recepito dal Decreto Assessoriale n.7753 del 28/12/2018, e dell'art. 7 c. 6 del Digs n 165/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel Piano dell'Offerta Formativa (Contratti di prestazione d'opera intellettuale) e previo accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali interne.
Il presente regolamento non si applica a collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparata ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari e altri casi simili previsti dalla normativa citata in premessa.

Art. 2 -CRITERI DI SCELTA

Il Dirigente Scolastico, verificata l'indisponibilità di personale interno, ricorre ad esperti esterni in possesso dei requisiti richiesti per l'incarico che andranno ad assumere.

Per ciascuna attività o progetto deliberati nel Piano dell'Offerta Formativa, per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio di Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente al fine di garantire la qualità della prestazione.

L'individuazione avverrà mediante procedura comparativa, tramite avviso di selezione da pubblicare all'albo online della scuola. **Si potrà procedere all'aggiudicazione del contratto anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta ritenuta idonea.**

Qualora non sia stata presentata alcuna domanda in risposta ad un avviso di selezione, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alle richieste, il Dirigente Scolastico può procedere all'affidamento diretto.

Art. 3 - REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE

I candidati devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria relativamente all'incarico per cui si propongono. Si prescinde da questo requisito in caso di stipula di contratti d'opera per attività che devono essere svolti da professionisti iscritti ad ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Si valuteranno quindi:

- Curriculum complessivo del candidato;
- contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi
- professionali, enti pubblici e privati in attività di libera professione nel settore;
- corsi di aggiornamento, pubblicazioni e altri titoli;
- competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai criteri di cui alla tabella di seguito riportata:

titoli culturali	**punteggio assegnabile**
Laurea specifica relativa all'incarico da svolgere	Punti 7 per punteggio di laurea da 90 fino a 110/110 Punti 8 per punteggio di laurea di 110 con lode
Master universitario di almeno 1500 ore (60 CFU) congruente con le finalità del progetto (2 punti per ogni master)	Punti 2 per ogni master fino a max 6 punti
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste nell'avviso di selezione con durata non inferiore a 20 ore	punti 2 fino a max 10 punti
titoli ed esperienze professionali	**punteggio assegnabile**
Pregresse esperienze professionali presso Istituti scolastici relative all'incarico da svolgere	punti 2 per ogni anno di attività - max 20 punti
Pregresse esperienze relative alle attività di cui al bando di selezione presso Strutture Pubbliche o Enti/Associazioni	punti 1 per ogni anno - max 6 punti

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato con un numero maggiore di anni di esperienza nel settore indicato.
Per le valutazioni di cui al presente articolo, il Dirigente scolastico ha la facoltà di procedere personalmente o nominare un'apposita commissione.
Si prescinde dal requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria laddove la selezione sia rivolta ad Enti, Associazioni o Società. L'Associazione/Ente o la Ditta dovranno possedere i requisiti che la Scuola ritiene necessari per espletare il servizio richiesto o collaborare ad un determinato progetto/attività.
Il Dirigente Scolastico ha facoltà di declinare i suddetti criteri se un progetto/attività richiede competenze specifiche.

Art. 4 - PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SEZIONE

Gli avvisi relativi alle attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta devono essere conferiti incarichi sono pubblicati all'Albo online della Scuola. Tali avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati e la documentazione da produrre. Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto della prestazione (tutti i requisiti della prestazione);
- la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
- il corrispettivo proposto per la prestazione.

I candidati dovranno essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dall'avviso di selezione, può presentare domanda alla Scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Art. 5— DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

La determinazione del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente, nonché alle disponibilità di bilancio.
Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all'Amministrazione.
Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l'espletamento dell'incarico e degli oneri a suo carico e dell'Amministrazione.
Il compenso viene erogato previa presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell'imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e/o registro presenze. Il collaboratore provvede in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

Art. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente scolastico provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere il seguente contenuto minimo:

- parti contraenti;
- oggetto della collaborazione (descrizione delle finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
- durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale;
- entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;
- luogo e modalità di espletamento dell'attività;

- impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
- acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell'Istituto dei risultati dell'incarico;
- spese contrattuali ed oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
- la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
- la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione (ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile);
- la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trieste, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
- la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale, indipendentemente dalla motivazione;
- le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile stipulate in proprio dal collaboratore;
- informativa ai sensi della privacy;
- sottoscrizione del dirigente responsabile.

Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica del profitto, se prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera manuale e/o intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dall'articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.
Il regime fiscale è quello conseguente al rapporto definito dal contratto.
I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili, salvo particolari esigenze inerenti al progetto cui l'attività del soggetto esterno si riferisce e previa delibera del Consiglio di Istituto per la validità pluriennale. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione e di recesso.
Il provvedimento di incarico con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso devono essere pubblicati sul sito web dell'istituto.

Art. 7 - CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 129/2018, unicamente per le prestazioni e le attività:

-che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 8 - AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/3/2001, laddove l'attività oggetto di incarico rientri nella qualifica professionale di inquadramento dell'esperto nella PA di appartenenza.

ART. 9 - VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO

L'Istituto può prevedere una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto interno/esterno attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di risoluzione del contratto stipulato ed esclusione da eventuali future collaborazioni.